



# IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

**CONSIDERATA** la necessità prospettata dalla Questura di Oristano di svolgere esercitazioni di tiro con ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO "B" e "M" nella zona denominata POLIGONO LAGO OMODEO;  
**VISTA** la segnalazione con la quale il direttore del C.A.I.P. di Abbasanta precisa estensione e durata del Servizio di Sicurezza da attuarsi al riguardo;  
**VISTO** che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, ai sensi della legge 15.03.2010, n°66;  
**RITENUTO** che le urgenti esigenze addestrative rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;  
**CONSIDERATO** che l'area prescelta è da ritenere la più idonea allo scopo, sia per la sua particolare conformazione che per la vicinanza al C.A.I.P. stesso;  
**CONSIDERATO** altresì, che dette esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;  
**VISTO** l'art. 2 del R.D. 18.06.1931, n.773;

## ORDINA

a) Lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore **07.00** alle ore **13.00** dei giorni **01-02-03-04-07-08-09-10-11-14-15-16-17 -18 -21-22-23 -24 -25-28-29-30 e 31 Luglio 2014**, dell'area delimitata come segue:

- a nord : **SU MURDEGU – MONTE PAZA**
- a est : **MONTE PAZA – 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)**
- a sud : **32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)-FUNTANA OLECCA**
- a ovest : **FUNTANA OLECCA – SU MURDEGU**

(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei comuni di **ABBASANTA – GHILARZA – SORRADILE – SEDILO – TADASUNI - BIDONI'-SODDI'**).

- b) **DIVIETO D'ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le attività "a fuoco" saranno esposti i segnali – bandieroni rossi ecc. – nella predetta carta topografica).
- c) **L'OCCUPAZIONE**, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone **SU MURDEGHU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA** ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.

**IL PREFETTO**

## AVVERTENZE

Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 07 /2014 emessa in data **24/06/2014** dal Prefetto di Oristano.

- 1) **Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce- ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):**  
Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso.  
Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando **CARABINIERI**. Circa l'osservanza delle disposizioni sul **DIVIETO** di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano agli articoli del **REGIO DECRETO** in data **23 aprile 1896, n°109:**  
**ARTICOLO 1** - E vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.  
**ARTICOLO 2** - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.  
**ARTICOLO 3** - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.